

Ai nostri clienti

Bressanone, il 28/05/2024

Disposizioni in materia di lavoro

Dott. Manfred Psailer
Dott. Oliver Geier
Dott. Norman Damiani

Dott. Lukas Achammer
Dott. Sonja Gasteiger

Dott. Miriam Stockner
Dott. Dominik Spiess

www.pg-partner.it
info@pg-partner.it

Brixen / Bressanone
Julius-Durst-Straße 6
Via Julius Durst 6
Tel. +39 0472 274 000
Fax +39 0472 274 050

Toblach / Dobbiaco
St.-Johannes-Str. 23a
Viale S. Giovanni 23a
Tel. +39 0474 976 097
Fax +39 0474 976 986

Milano / Milano
Meeting room
Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.
Partita IVA & Cod. fisc.
IT 02249530219

Gentile cliente,

l'8 maggio 2024 è entrato in vigore il D.L. n. 60/2024, cd. "Decreto Coesione" che ha previsto nuovi incentivi per i datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori e lavoratrici appartenenti a particolari categorie.

1) ASSUNZIONI IN SETTORI STRATEGICI PER LE NUOVE TECNOLOGIE

L'art. 21 DL 60/2024 ha previsto un particolare incentivo all'**occupazione giovanile**, volto a sostenere l'avvio di nuove imprese operanti in settori strategici per lo sviluppo di **nuove tecnologie** e la transizione digitale ed ecologica. In particolare, i soggetti disoccupati che non hanno compiuto 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un'impresa con le caratteristiche che saranno definite con decreto interministeriale, potranno beneficiare di un **esonero** dal versamento del **100% dei complessivi contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi INAIL. L'esonero contributivo avrà una **durata massima di 3 anni** e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, calcolato nel limite di € 800 su base mensile per ciascun lavoratore e del tetto della spesa autorizzata.

Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli con contratto di apprendistato; l'esonero è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi-deduzione fiscale di cui all'art. 4 D.Lgs. 216/2023 del costo del personale dipendente per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. La concessione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

2) ASSUNZIONI DI "UNDER 35"

L'art. 22 del Decreto in trattazione introduce il c.d. "**bonus giovani**" a favore dei datori di lavoro privati che dal **1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025** assumono lavoratori (non dirigenti) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformano un precedente contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Il beneficio consente l'**esonero** dal versamento del **100% dei contributi previdenziali** per la quota a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite di € 500 mensili per ciascun lavoratore.

L'esonero spetta alle seguenti **condizioni**:

- il lavoratore o la lavoratrice non devono aver compiuto il 35° anno di età alla data di assunzione;
- il lavoratore o la lavoratrice non deve aver mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è escluso anche per i contratti di apprendistato.

Per le regioni comprese nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (**ZES**), qualora l'unità produttiva o la sede di lavoro sia ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna, la misura mensile dell'esonero è innalzata a € 650 per ciascun lavoratore.

L'esonero è revocato se il datore di lavoro procede a licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva del primo, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata.

L'esonero è compatibile, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo deducibile per le nuove assunzioni, prevista dall'art. 4 D. Lgs. 216/2023 (c.d. maxi-deduzione fiscale).

L'efficacia del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

3) ASSUNZIONI DI DONNE SVANTAGGIATE

Il nuovo Decreto prevede, all'art. 23, un incentivo all'assunzione di donne c.d. svantaggiate, distinto da quello strutturale previsto dalla L. 92/2012. Il beneficio è destinato ai datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico) e si sostanzia nell'**esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico, con esclusione dei premi e

contributi dovuti all'INAIL per **24 mesi**. Non si applica, quindi, alle Pubbliche amministrazioni e non è riconosciuto neanche per i rapporti di apprendistato.

In dettaglio, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'incentivo si applica alle assunzioni effettuate tra il **1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025**, di donne di qualsiasi età:

- **prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi** residenti in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (**ZES**), ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali UE secondo le previsioni della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo 2022-2027;
- **occupate in settori o professioni caratterizzate da un'accentuata disparità di genere**, individuati, annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (per l'anno 2024, decreto interministeriale 20 novembre 2023, n. 365);
- **prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi**, ovunque residenti.

Non viene prevista la possibilità di applicare l'esonero contributivo alle trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.

L'esonero si applica nella misura di € 650 euro mensili ed è compatibile con la maggiorazione del costo deducibile per le nuove assunzioni, di cui all'art. 4 D.Lgs. 216/2023.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

4) ASSUNZIONI NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO

Un ulteriore esonero, anch'esso nella misura del **100% della contribuzione previdenziale** a carico del datore di lavoro privato, è applicabile dal **1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025**, da parte dei datori di lavoro che assumono personale con qualifica non dirigenziale e con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (**ZES**). La particolarità di tale misura è che essa viene riconosciuta esclusivamente ai **datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti** nel mese di assunzione. L'esonero spetta al datore di lavoro in riferimento a:

- assunzioni di soggetti che alla data di assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi;
- assunzioni di soggetti che alla data di assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che abbia beneficiato parzialmente dello stesso esonero.

La durata del beneficio è di **24 mesi** nel limite di € 650 mensili per ciascun lavoratore.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Per poter accedere al beneficio, i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, né licenziamenti collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio fruito.

Il Bonus ZES è compatibile, senza alcuna riduzione, anche in questo caso con la c.d. maxi-deduzione del costo del lavoro citata nei paragrafi precedenti.

Si ricorda che per poter fruire di tutte le agevolazioni contributive qui elencate è necessario il possesso da parte dell'impresa della regolarità contributiva (**DURC**).

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,
Psaier Geier Partner

